

Bruxelles, 19 ottobre 2021
(OR. en)

12690/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0307 (NLE)**

**ACP 90
FIN 763
PTOM 24**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, riguardo alla terza quota per il 2021

DECISIONE (UE) 2021/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare
per finanziare tale fondo, riguardo alla terza quota per il 2021**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE¹, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

¹ GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo, e che abroga il regolamento (UE) 2015/323¹, in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Secondo la procedura di cui agli articoli da 19 a 22 del regolamento (UE) 2018/1877, la Commissione deve presentare entro il 10 ottobre 2021 una proposta che fissa l'importo della terza quota del contributo per il 2021.
- (2) A norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo ("FES"). È opportuno pertanto presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione e per la BEI.

- (4) A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica¹ ("accordo di recesso"), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11° FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11° FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.
- (5) La decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio² fissa l'importo annuo dei contributi che le parti del FES sono tenute a versare per il 2021 a 3 700 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.
- (6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

² Decisione (UE) 2020/1708 del Consiglio, del 13 novembre 2020, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2022, l'importo annuo per il 2021, la prima frazione per il 2021 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2023 e 2024 (GU L 385 del 17.11.2020, pag. 13).

Articolo 1

Le parti del Fondo europeo di sviluppo versano i contributi individuali al FES alla Commissione e alla Banca europea per gli investimenti, a titolo di terza quota per il 2021, conformemente all'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, ...

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

STATI MEMBRI E REGNO UNITO	Ripartizione 11° FES %	Terza quota 2021 (EUR)		Totale
		BEI 11° FES	Commissione 11° FES	
BELGIO	3,24927	3 249 270,00	29 243 430,00	32 492 700,00
BULGARIA	0,21853	218 530,00	1 966 770,00	2 185 300,00
CECHIA	0,79745	797 450,00	7 177 050,00	7 974 500,00
DANIMARCA	1,98045	1 980 450,00	17 824 050,00	19 804 500,00
GERMANIA	20,57980	20 579 800,00	185 218 200,00	205 798 000,00
ESTONIA	0,08635	86 350,00	777 150,00	863 500,00
IRLANDA	0,94006	940 060,00	8 460 540,00	9 400 600,00
GRECIA	1,50735	1 507 350,00	13 566 150,00	15 073 500,00
SPAGNA	7,93248	7 932 480,00	71 392 320,00	79 324 800,00
FRANCIA	17,81269	17 812 690,00	160 314 210,00	178 126 900,00
CROAZIA	0,22518	225 180,00	2 026 620,00	2 251 800,00
ITALIA	12,53009	12 530 090,00	112 770 810,00	125 300 900,00
CIPRO	0,11162	111 620,00	1 004 580,00	1 116 200,00
LETTONIA	0,11612	116 120,00	1 045 080,00	1 161 200,00

STATI MEMBRI E REGNO UNITO	Ripartizione 11° FES %	Terza quota 2021 (EUR)		Totale
		BEI 11° FES	Commissione 11° FES	
LITUANIA	0,18077	180 770,00	1 626 930,00	1 807 700,00
LUSSEMBURGO	0,25509	255 090,00	2 295 810,00	2 550 900,00
UNGHERIA	0,61456	614 560,00	5 531 040,00	6 145 600,00
MALTA	0,03801	38 010,00	342 090,00	380 100,00
PAESI BASSI	4,77678	4 776 780,00	42 991 020,00	47 767 800,00
AUSTRIA	2,39757	2 397 570,00	21 578 130,00	23 975 700,00
POLONIA	2,00734	2 007 340,00	18 066 060,00	20 073 400,00
PORTOGALLO	1,19679	1 196 790,00	10 771 110,00	11 967 900,00
ROMANIA	0,71815	718 150,00	6 463 350,00	7 181 500,00
SLOVENIA	0,22452	224 520,00	2 020 680,00	2 245 200,00
SLOVACCHIA	0,37616	376 160,00	3 385 440,00	3 761 600,00
FINLANDIA	1,50909	1 509 090,00	13 581 810,00	15 090 900,00
SVEZIA	2,93911	2 939 110,00	26 451 990,00	29 391 100,00
REGNO UNITO	14,67862	14 678 620,00	132 107 580,00	146 786 200,00
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO	100,00	100 000 000,00	900 000 000,00	1 000 000 000,00
